



Comune di Valdina

Provincia di Messina

Via Torre,2
C.A.P. 98040
Tel.(090)9977008
Fax(090) 9977553
Codice Fiscale 82001480837
P.IVA 00474490836

Autorizzazione ad agire ed a resistere in giudizio - DIRETTIVE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Le presenti direttive, in applicazione dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, dettano indirizzi inerenti alle modalità ed ai criteri per il conferimento della rappresentanza legale del Comune da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

a) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

b) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali.

2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti direttive gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 ai quali si applica integralmente il predetto decreto legislativo.

Art. 2 - Elenco degli Avvocati

1. Il Comune di Valdina istituisce l'Elenco degli Avvocati aperto ai professionisti esterni, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Area Amministrativa.

2. In via di prima attuazione, l'Elenco è costituito sino al 31.12.2017. Successivamente a tale ultima data, esso sarà aggiornato annualmente.

3. L'Elenco è unico e suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

-Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - C. S./C.G.A;

-Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE/LAVORISTICO/IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili e Speciali: Giudice di Pace - Tribunale - Tribunale Regionale Acque Pubbliche - Corte di Appello - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Cassazione Civile;

-Sezione C - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale;

-Sezione D - CONTENZIOSO TRIBUTARIO Assistenza e patrocinio presso: Commissioni Tributarie - Cassazione Civile.

4. L'inserimento nelle varie sezioni dell'Elenco avviene in ordine alfabetico, su richiesta del professionista o del legale rappresentante dello studio legale associato da presentarsi, a seguito di Avviso pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune. L'Avviso non costituisce in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

5. L'inserimento nell'Elenco non fa sorgere in capo al Comune alcun obbligo di affidamento di incarichi ai soggetti iscritti. La costituzione dell'Elenco non vincola in alcun modo l'Ente, che si riserva la facoltà di revocare l'Elenco in qualsiasi momento, dandone avviso all'Albo pretorio on line e sul proprio sito web istituzionale.

6. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso, la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art.28 del CCNL del 14/09/2000.

7. L'iscrizione all'Elenco, con l'Indicazione delle sezioni (max 2) dello stesso, ha luogo su domanda del professionista Interessato In relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

8. La richiesta di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le norme e prescrizioni contenute nelle direttive per l'affidamento di incarichi legali diramate dall'Amministrazione Comunale di Valdina e nell'Avviso Pubblico.

Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Elenco saranno inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati, regolarmente iscritti al relativo Albo Professionale, in qualsiasi circoscrizione del territorio Italiano, da almeno 5 (cinque) anni, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che non hanno subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza In relazione all'esercizio della propria attività professionale. Per gli studi associati i requisiti di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente ed il curriculum vitae deve essere prodotto per ciascun componente.

Art. 4- Modalità di inserimento nell'elenco

1. Al fini dell'iscrizione, la richiesta del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio legale associato deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione, con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di iscrizione all'Albo Professionale con indicazione della data di prima iscrizione; di eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove sussistente, e relativa data; di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale; b) curriculum vitae, in formato europeo e sottoscritto, contenente specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/1993 e ss.mm.ii.; c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2. L'iscrizione all'Elenco o il suo diniego è disposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

Art. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di agire o resistere In giudizio è assunta dalla Giunta Comunale.
2. Il rilascio della procura alla lite compete, in via esclusiva, al Sindaco.

3. L'affidamento dell'incarico legale per la rappresentanza in giudizio e difesa dell'Ente è di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa

4. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'Elenco disponibile nel rispetto dei seguenti principi: a) foro di competenza della causa da affidare; b) capacità professionali in ragione dell'oggetto e del valore della causa risultanti dalle specializzazioni ed esperienze comprovate dal curriculum; c) casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi conferiti aventi lo stesso oggetto; d) corretta esecuzione di precedenti incarichi affidati; e) caratteristiche migliorative dell'offerta sotto il profilo della convenienza del corrispettivo in rapporto alla qualità della prestazione e rispetto alle previsioni della convenzione-tipo; f) rotazione.

5. L'incarico è disciplinato da convenzione, il cui schema-tipo è approvato dalla Giunta Comunale. Con la sua sottoscrizione l'incaricato dichiara, tra l'altro, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi, né che ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

6. Con la medesima sottoscrizione, inoltre, il contraente si impegna ad astenersi dall'accettare incarichi legali per giudizi nei quali rappresenti e difenda la controparte ed a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

7. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

8. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

9. Qualora il giudizio, a seguito di sentenza, venga promosso innanzi ad una Giurisdizione Superiore, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, ove abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Lo stesso professionista è comunque tenuto a fornire al Comune ogni utile documentazione e la propria valutazione in merito all'eventuale opportunità di procedere con gli ulteriori gradi di giudizio.

Art. 6 - Condizioni economiche

1. Il compenso professionale è determinato nella convenzione, in relazione all'organo di giustizia ed al valore della controversia, in misura pari al valore minimo di liquidazione, stabilito, per ciascuna fase, dalle tabelle "parametri forensi" annesse al D.M. n. 55/2014, a cui viene applicata la diminuzione minima del 40%.

2. I compensi spettanti relativi a cause aventi per oggetto la violazione della medesima disposizione normativa, anche se non riunite per connessione soggettiva e/o oggettiva, saranno ulteriormente ridotti in misura congrua valutata la fattispecie concreta.

3. In caso di studi associati il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

4. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze, salvo il rimborso delle spese sostenute ed effettivamente documentate dal domiciliatario.

Art. 7 - Registro degli incarichi conferiti

E' istituito un "Registro degli incarichi conferiti", la cui tenuta compete all'Area Amministrativa.

Art. 8 - Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti/associazioni di professionisti che: - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco; - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico; - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze; - promuovano azioni avverso l'Ente, in costanza di iscrizione nell'Elenco od incorrano in altre incompatibilità.

2. La cancellazione è disposta con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa.

9 - Pubblicità

L'Elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblicati in "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti".

Art. 10 - Non esclusività dell'Elenco

Il Comune si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione. Tale circostanza potrà ricorrere in casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

Art. 11 – Privacy

Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'Elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale nell'interesse dell'ente ed è effettuato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii., nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.